



COMUNE DI TORGIANO
PROVINCIA DI PERUGIA

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI MODALITA' DI
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA E CALCOLO DELLE SANZIONI PREVISTE
DALL'ART. 167 DEL D. LGS. N. 42/2004**

TESTO COORDINATO
APPROVATO CON D.C.C. N.DEL

Regolamento redatto dall'Area Urbanistica e SUAPE

Responsabile: Geom. Bruno Rosignoli
Collaboratore: Geom. Stefano Cascioli

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E CALCOLO DELLE SANZIONI PREVISTE
DALL'ART. 167 DEL D. LGS. N. 42/2004**

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. n. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina:

- 1) le modalità per la presentazione delle richieste di autorizzazione paesaggistica in genere;
- 2) i criteri e le modalità per il calcolo dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. a protezione delle bellezze naturali, per opere abusive nelle aree sottoposte alle disposizioni di cui alla parte III del D. Lgs. n. 42 del 24/2/04 realizzate senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa.

La norma dispone che: *"qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1 dell'art. 167 del D.lgs. n. 42/2004."*

Il danno ambientale fondamentale è caratterizzato dalla rilevanza socio-economica che la distruzione, il deterioramento o l'alterazione producono all'ambiente, considerato nella sua accezione più vasta ed unitaria. Il danno ambientale consiste quindi nell'alterazione, nel deterioramento o nella distruzione, parziale o totale, dell'ambiente, cagionata da qualunque fatto doloso o colposo in violazione di legge o di provvedimenti adottati secondo le disposizioni legislative. Il risarcimento del danno ambientale si riferisce a qualsiasi spesa che gli enti pubblici si trovino a sostenere, anche in futuro, per eliminare o attenuare gli effetti della violazione, nonché a qualsiasi diminuzione di valore che derivi ai beni pubblici tutelati per effetto della violazione.

Art. n. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica a tutte le richieste di autorizzazione paesaggistica sia esse a regime ai sensi dell'art. 146 D. Lgs. 42/2004 che in sanatoria ai sensi dell'art. 167 D. Lgs. 42/2004.
2. Gli interventi ammessi in sanatoria, fermo restando le valutazioni della compatibilità paesaggistica, sono esclusivamente quelli previsti dall'art. 167 D. Lgs. 42/2004 e dalla circolare ministeriale n. 33 del 26/06/2009.
3. L'indennità si applica a qualsiasi intervento, ricompreso al precedente comma 2, realizzato abusivamente nelle aree sottoposte alle disposizioni del D. Lgs. n. 42/2004 di cui sia stata accertata la compatibilità sostanziale con il vincolo in difetto di danno rilevante o pregiudizio ambientale.
4. La sanzione, in ragione della piena autonomia del procedimento paesaggistico ambientale rispetto a quello edilizio, è applicata indipendentemente da ogni e qualsiasi altra sanzione penale od amministrativa qualora non sia ritenuto più opportuno la demolizione delle opere abusivamente eseguite.
5. L'accertamento di compatibilità paesaggistica è rilasciato a seguito del deposito dell'attestazione di avvenuto versamento dell'indennità risarcitoria ed è propedeutico all'applicazione delle sanzioni in materia edilizia se previste.

Art. n. 3 - CASI DI ESCLUSIONE

1. Non si applica la sanzione ambientale alle opere realizzate in immobili/aree gravati da vincolo paesaggistico ma non soggette al regime dell'autorizzazione ambientale, come definite dall'art. 149 D. Lgs. 42/04.
2. Sono inoltre escluse le opere abusive per le quali si è pronunciato o si dovrà pronunciare il diniego della domanda ed ingiungere successivamente il ripristino dei luoghi.

Art. n. 4 – COMPETENZE E PROCEDIMENTI

Art. n. 4.1 – Modalità' Di Presentazione

1. Tutte le pratiche soggette alle disposizioni del D. Lgs. N. 42/2004 dovranno essere presentate obbligatoriamente su apposita modulistica reperibile gratuitamente dal sito web del comune (www.comune.torgiano.pg.it); **l'utilizzo di dell'istanza altro tipo di modulistica comporterà il rigetto dell'istanza;**
2. La modulistica dell'istanza dovrà essere obbligatoriamente compilata correttamente e in ogni sua parte, comprese le autocertificazioni allegate del richiedente e del tecnico allegando sempre copia del documento di identità di entrambi; **il non rispetto di quanto detto comporterà il rigetto della stessa;**
3. Tutte le comunicazioni riguardanti la pratica, compresi i preavvisi di diniego e i dinieghi, saranno inviate esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC). Pertanto dovrà essere obbligatoriamente indicato dal richiedente almeno un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (suo o del tecnico delegato); **la mancata indicazione dell'indirizzo di PEC comporterà il rigetto dell'istanza;**
4. Tutte le istanze dovranno essere corredate da elaborati progettuali e relazioni in triplice copia, e dovranno includere l'elaborato grafico di raffronto, il tutto a firma di tecnico abilitato iscritto ad Albo o Ordine Professionale;
5. Per le istanze relative all'abbattimento di alberature, fermo restando diverse disposizioni dettate dalle normative, dovrà essere sempre previsto un reimpianto minimo di essenze pari al numero di quelle da abbattere. A tale scopo gli elaborati progettuali dovranno contenere una planimetria in scala adeguata nella quale siano indicati la posizione e la specie delle nuove essenze arboree da reimpiantare. La tipologia e il numero delle essenze proposte potranno essere modificati con parere motivato della Commissione Comunale Q.A.P.

Art. n. 4.2 – Compiti del Responsabile del Procedimento e Responsabile Area

1) Il responsabile del procedimento provvede, nei tempi stabiliti dal D. Lgs. 42/2004, a:

- redigere l'istruttoria/relazione paesaggistica;
- verificare la completezza della documentazione, provvedendo ove necessario a richiedere le necessarie integrazioni;
- verificare la rispondenza dell'istanza in base alla tipologia di vincolo;
- accertare la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici avvalendosi del parere della C.C.Q.A.P.;
- acquisire il parere della Soprintendenza;
- richiedere il pagamento della sanzione, stabilita sulla base del presente regolamento, qualora trattasi di procedimento di cui all'art. 167 D. Lgs. 42/2004;
- comunicare agli interessati eventuali preavvisi di diniego ai sensi dell'art. 10 bis l. 241/90; - formulare la proposta finale e trasmetterla al Responsabile Area.
- provvedere alla pubblicazione e trasmissione dei provvedimenti rilasciati, all'albo pretorio dell'ente. Inoltre il responsabile del procedimento:
- ha il compito di redigere e aggiornare la modulistica per la presentazione delle istanze, inserendola nel sito web dell'ente;
- cura i rapporti con cittadini e tecnici in merito ai procedimenti paesaggistici di sua competenza; - effettua tutte le comunicazioni inerenti il procedimento ai soggetti interessati;
- partecipa, senza diritto di voto, alla C.C.Q.A.P. illustrando i progetti allegati alle richieste di autorizzazione paesaggistica;
- convoca la Conferenza di Servizi nei casi previsti;

2) Il responsabile Area, nel rispetto delle separazioni dei compiti imposti dalla legge, provvede a:

- Valutare la proposta del responsabile del procedimento e la relativa istruttoria;
- confermare la valutazione, effettuata dal responsabile del procedimento, circa l'ammissibilità degli interventi in caso di procedimento ai sensi dell'art. 167 D. Lgs. 42/2004 e valutare la sanzione da applicare;

- Emettere il provvedimento finale;

Il responsabile area inoltre può, nel pieno rispetto della separazione dei ruoli imposti dalla legge:

- intervenire nel procedimento con disposizioni e/o valutazioni proprie;

- dettare disposizioni scritte al responsabile del procedimento sia di carattere generico sia su ogni singolo procedimento;
- modificare il parere finale del responsabile del procedimento, motivando dettagliatamente tale decisione;
- effettuare, gli adempimenti previsti dagli artt. 167 e 181 del D. Lgs. 42/2004 in materia di sanzioni amministrative, procedimento penale, demolizioni e rimessione in pristino, etc..;
- disporre l'indizione della Conferenza di Servizi nei casi previsti dal comma 9 art. 146 D.Lgs. 42/2004;

Art. 4.3 - Iter Procedimentale

1. Le pratiche saranno istruite dal responsabile del procedimento che provvederà a verificare la completezza della documentazione ed eventualmente richiedere le integrazioni necessarie; la richiesta di integrazioni/chiarimenti sospende i tempi del procedimento che inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di inoltro della documentazione completa. In caso siano prodotte integrazioni parziali i tempi del procedimento rimarranno sospesi fino al loro completamento;
2. Come disciplinato dal D.Lgs. 42/2004 e dalle normative regionali, l'istruttoria è finalizzata esclusivamente alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi, prescindendo quindi dai procedimenti urbanistici ed edilizi, le cui verifiche istruttorie sono di competenza di altra struttura organizzativa dell'Ente.
3. Tutte le pratiche, comprese quelle relative all'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. 42/2004 (sanatoria), saranno, prima dell'invio in Soprintendenza, sottoposte alla valutazione della commissione qualità architettonica e il paesaggio (C.C.Q.A.P.), che, per composizione e per competenza normativa, esprimerà il parere in ordine agli aspetti formali, compositivi ed architettonici delle opere progettate ed al loro corretto inserimento nel contesto, nonché sulla compatibilità dell'opera con il vincolo ambientale che grava sull'area o sull'immobile; la Commissione potrà dettare anche prescrizioni per la realizzazione di opere di riqualificazione riambientazione e/o l'eliminazione delle alterazioni/superfettazioni.
4. Al fine di ottimizzare i tempi dei procedimenti amministrativi in genere e non acquisire più pareri della Commissione sulla stessa opera, si stabilisce quanto segue:
 - il parere espresso dalla C.C.Q.A.P. all'interno del procedimento paesaggistico è ritenuto valido ed efficace anche per i procedimenti edilizi, nei casi previsti dalla normativa vigente, fatto salvo l'acquisizione del parere idraulico ai fini dell'art. 128 c. 2 L.r. 1/2015 ed in materia di classificazione dell'edificio ai sensi della DGR 852/2015 da richiedere con apposita istanza o da includere all'interno del procedimento edilizio;
5. Dopo l'acquisizione del parere della C.C.Q.A.P. il responsabile del procedimento provvederà:
 - all'invio della pratica in Soprintendenza, qualora il parere sia favorevole o condizionato;
 - alla richiesta di integrazioni o chiarimenti qualora la Commissione abbia rinviato, motivandolo, l'emissione del parere;
 - all'invio della pratica alla Soprintendenza ai fini dell'eventuale emissione del preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis l. 241/90, qualora il parere sia contrario.
 Anche in caso di parere contrario motivato espresso dalla commissione sulle richieste di accertamento compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 D. Lgs. 42/2004, dovrà comunque essere acquisito il parere vincolante della Soprintendenza.
6. Successivamente alla ricezione del parere della Soprintendenza, nel caso di procedimento a regime ai sensi dell'art. 146 D. Lgs. 42/2004, si provvederà al rilascio del provvedimento finale. Qualora il parere della Soprintendenza sia significativamente e puntualmente prescrittivo, e qualora tali prescrizioni comportino modifiche significative al progetto, l'ufficio, potrà richiedere l'adeguamento degli elaborati grafici volto esclusivamente al recepimento delle suddette prescrizioni. E' facoltà dell'ufficio acquisire la presa d'atto della Commissione C.C.Q.A.P. sul progetto adeguato.
7. Nel caso di sanatoria (art. 167 D. Lgs. 42/2004) non si potrà procedere all'emissione del provvedimento finale fino a quando non sia stato acquisito il parere della Soprintendenza. Successivamente all'acquisizione del parere della Soprintendenza, qualora favorevole o favorevole con prescrizioni, si procederà alla determinazione della sanzione ai sensi del presente regolamento;
8. L'autorizzazione paesaggistica in genere:
 - a) viene rilasciata fatti salvi eventuali diritti o ragione di terzi;

- b) riguarda esclusivamente gli interventi specificati nelle relazioni e negli elaborati grafici, la veridicità dei quali, unitamente alla corretta rappresentazione dello stato attuale dei luoghi, costituiscono presupposto di validità dell'atto stesso;
- c) non autorizza interventi che non risultino essere stati chiaramente specificati, ancorché visibili nella documentazione fotografica o negli elaborati tecnici allegati;
- d) non attesta la conformità dello stato attuale dei luoghi rispetto ai precedenti titoli abilitativi rilasciati;
- e) è valida esclusivamente ai fini paesaggistici-ambientali e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli abilitativi i quali legittimano l'intervento e ne valutano la conformità ai fini urbanistici-edilizi. L'esecuzione dei lavori è quindi subordinata al rilascio del titolo abilitativo urbanistico/edilizio o altro provvedimento di tipo amministrativo, qualora previsti dalle normative vigenti, fatti salvi gli interventi totalmente liberi;
- f) è impugnabile, dai soggetti portatori di interesse o soggetti pubblici e privati che ne abbiano interesse, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- g) i termini di validità ed efficacia sono quelli disciplinati dal comma 4 art. 146 D. Lgs. 42/2004.
9. Scaduto il termine di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica, i lavori non effettuati dovranno essere oggetto di nuova autorizzazione. Nel caso in cui sia stata trasmessa al Comune la comunicazione di fine lavori o dalla documentazione fotografica prodotta si evinca chiaramente che gli stessi siano conclusi, per le eventuali opere in difformità al progetto approvato, anche se tali difformità siano lavori in diminuzione, saranno applicate le disposizioni degli artt. 167 e 181 del D. Lgs. 42/2004.
10. In caso di istanze di sanatoria, qualora gli interventi non rientrino nei limiti previsti dall'articolo 167 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. ovvero le opere siano ritenute incompatibili con la tutela del vincolo, si procederà al diniego dell'istanza ed all'applicazione della sanzione demolitoria prevista, nonché all'invio della comunicazione all'autorità giudiziaria;
11. Le pratiche riguardanti interventi in sanatoria ricadenti nelle sole casistiche cui al comma 1 bis dell'art. 181 D. Lgs. 42/2004, anche qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica, saranno comunque trasmesse dal Responsabile Area all'autorità giudiziaria per gli adempimenti previsti dall'articolo 181 stesso, in materia di C.P.P.

CAPO II – CALCOLO SANZIONI ART. 167 D. LGS. 42/2004

Art. 5 – Modalità per la determinazione della indennità pecuniaria dell'art. 167 comma 5 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.e ii.

Ai sensi del c. 5 dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, qualora accertata la compatibilità paesaggistica dell'intervento, il trasgressore è tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria, per l'ottenimento del provvedimento amministrativo, equivalente *“al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima.”*

Il tecnico incaricato è tenuto a redigere una perizia di stima asseverata sulla base dei valori immobiliari e costi di costruzione vigenti al momento della presentazione della domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica del c. 4 art. 167 D. Lgs. 42/2004; il principio si applica anche nel caso di più abusi realizzati anche in tempi diversi nella stessa unità immobiliare.

La perizia di stima valuta per differenza l'incremento del valore venale dell'immobile attraverso il confronto tra lo stato autorizzato dell'immobile e lo stato esistente sottoposto all'accertamento di compatibilità, tenendo conto della detrazione dei costi di costruzione e dei parametri di stima quali:

- Zona di ubicazione,
- Superficie di riferimento,
- Valore venale medio, (desunto dai valori dell'Osservatorio del Mercato immobiliare)
- Costo unitario medio della specifica destinazione d'uso dell'immobile,
- Vetustà dell'opera abusiva.

In caso di perizia di stima che accerti che il profitto conseguito sia pari o inferiore a zero oppure la perizia di stima non sia eseguibile per la particolare fattispecie dell'abuso, si applica la sanzione minima di:

- € 800 (ottocento) per gli interventi classificabili di lieve entità di cui all'all. B all'art. 3, comma 1 del D.P.R. n.31/2017,
- € 2.000 (duemila) negli altri casi.

E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 5 bis e seguenti del presente Regolamento.

Art. 5 bis - DIVERSA UBICAZIONE E/o QUOTA DI SPICCATO

La sanzione è stabilita in:

- a) € 2.000,00 per la diversa ubicazione senza punti di contatto con l'area di sedime autorizzata;
- b) € 1.400,00 per la diversa ubicazione del manufatto senza punti di contatto con l'area di sedime autorizzata ma all'interno del lotto edificabile a distanza massima di ml. 30 da qualsiasi punto dell'area di sedime assentita;
- c) € 1000,00 per la diversa ubicazione con punti di contatto con l'area di sedime assentita;
- d) € 800,00 per la modifica delle quote di spiccatto del piano terra;

Art. 5 ter - OPERE MINORI

La sanzione è stabilita in:

- a) € 600 per realizzazioni pozzi e opere di prelievo in genere che abbiano comportato la realizzazione di manufatti fuori dal livello del terreno di superficie massima mq. 3,00 e altezza massima ml. 1,50. Qualora si ecceda da uno dei suddetti parametri la sanzione si calcola con le modalità di cui all'art. 5 (per le sole opere fuori terra).
- b) € 600 per la non realizzazione parziale di opere autorizzate, fermo restando eventuali opere correlate da calcolarsi come all'art. 5;
- c) € 300 cadauno per macchinari e/o impiantistica in genere non valutabili ai sensi dei precedenti articoli.

Art. 5 quater - ABBATTIMENTO ALBERATURE:

La sanzione è stabilita in:

- a) Specie tutelate: € 600,00 fino a 2 alberature e € 300 per ogni alberatura in più;
- b) Specie non tutelate € 300,00 fino a 2 alberature e € 150 per ogni alberatura in più;

Art. 5 quinquies – CARTELLI, INSEGNE E ALTRI MEZZI PUBBLICITARI:

Per ciascuna installazione di cartelli, insegne o altri mezzi pubblicitari si applicano le seguenti sanzioni:

- € 450 (quattrocentocinquanta) per gli interventi ricadenti nell'all. B all'art. 3, comma 1 del D.P.R. n.31/2017,
- € 800 (ottocento) per gli altri interventi subordinati al procedimento ordinario ai sensi D.P.C.M. 12.12.2005.

Art. 5 sexies - CONDONI EDILIZI

Per i condoni edilizi, trattandosi di norma speciale, si dispone quanto segue:

- a) La sanzione è stabilita in € 2.000,00;
- b) la sanzione si applica anche agli immobili ed alle aree sottoposti ad altre tipologie di vincolo paesaggistico o ambientale diverse da quelle del D.Lgs. 42/2004 ma per le quali le norme regionali o comunali prevedono comunque l'applicazione delle procedure di cui al D.Lgs. 42/2004;
- c) fermo restando l'espletamento del procedimento paesaggistico previsto, la sanzione non è dovuta nel caso in cui l'abuso sia stato ultimato prima dell'imposizione dei vincoli e l'istanza sia stata presentata antecedentemente al vincolo stesso;
- d) Nel caso di revoca/decadenza/modifica dei vincoli, delle normative paesaggistiche o dei procedimenti paesaggistici, compresi quelli di cui al punto 2), verificatesi successivamente alla

presentazione dell'istanza di condono, il procedimento dovrà essere concluso sulla base delle nuove disposizioni di legge.

Art. n. 6 - ALTRE OPERE O CASISTICHE

1. Nel caso di varianti in corso d'opera ad autorizzazioni ancora efficaci, sono da considerarsi "difformità" rispetto all'assentito le singole parti di opere con rilevanza esterna che risultano già realizzate.

Non è invece considerata difformità la mancata realizzazione di opere fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2 ed all'art. 4.3 comma 8.

Le valutazioni sulle casistiche descritte nel presente comma saranno effettuate dal responsabile del procedimento o, nel caso di particolare complessità, dal Responsabile Area.

2. Qualora sia stata effettuata la fine lavori o l'autorizzazione non sia più efficace, tutte le opere realizzate in difformità saranno da considerarsi a sanatoria anche se trattasi di mancata realizzazione.

3. La non realizzazione, nella sua totalità, dell'intervento autorizzato non è da considerarsi come abuso ma come rinuncia all'intervento stesso.

4. Eventuali altri casi non esplicitamente previsti dal presente regolamento saranno di volta in volta ricondotti comunque alle casistiche sopra elencate; in caso di incertezza sarà applicata la sanzione prevista dal caso più oneroso.

Art. n. 7 – CASI PARTICOLARI, RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI

1. per le opere riconducibili alle casistiche dell'art. 5, realizzate prima dell'imposizione del vincolo, l'importo della sanzione è pari al 30% delle somme dovute, fermo restando l'importo minimo di € 800;

2. per interventi eseguiti su beni culturali di cui alla parte seconda del D. Lgs. 42/2004, si applica una maggiorazione del 50% rispetto agli importi previsti nel presente regolamento, fermo restando l'importo minimo di € 1.200,00 ;

3. le sanzioni del presente regolamento si applicano anche agli interventi di cui al D.P.R. n.31/2017.

Art. n. 8 – SOVRAPPOSIZIONE DI INTERVENTI

Fatto salvo quanto espressamente riportato nei singoli articoli, qualora siano accertati abusi ricadenti contemporaneamente in 2 o più casistiche, il calcolo sarà effettuato sommando le singole sanzioni previste per ogni articolo.

Art. n. 9 - MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il pagamento dell'importo quantificato deve essere corrisposto entro 60 (giorni) giorni dalla data della notifica, che può avvenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite Posta elettronica Certificata.

2. Il pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 167 D. Lgs. 42/2004, è presupposto per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria.

3. In base all'art. 167 comma 4 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 le somme introitate verranno utilizzate per il recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradate o interessate dalla remissione in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della remissione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti.

Art. n. 10 - PRESCRIZIONE

La sanzione amministrativa si prescrive qualora venga dimostrato che le opere abusive sono state demolite anteriormente ai cinque anni precedenti la data di comunicazione o ingiunzione di pagamento della sanzione ambientale.

CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. n. 11 - NORME DI APPLICAZIONE GENERALE

1. I valori e i costi del presente regolamento potranno essere rivalutati con atto di Giunta Comunale con cadenza triennale.
2. L'autorizzazione paesaggistica in sanatoria è rilasciata a totale pagamento della sanzione anche in caso di rateazione o in caso di riscossione coattiva.
3. A seguito di apposita e motivata richiesta, è ammessa previa valutazione del responsabile Area, la rateizzazione della sanzione per importi superiori a € 800; la rateizzazione potrà essere autorizzata fino ad un massimo di n. 6 rate mensili senza interessi. Il rilascio del provvedimento potrà avvenire solamente dopo il pagamento dell'intera somma.

ART. 12 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento assume efficacia dalla data di approvazione ed esecutività.
2. Dalla data di efficacia, le presenti disposizioni trovano applicazione anche per le pratiche in corso per le quali non è stato ancora rilasciato il relativo titolo in sanatoria.
3. La normativa nazionale e regionale intervenuta successivamente al presente regolamento costituisce contestuale aggiornamento degli articoli che si dovessero trovare in contrasto con essa.
4. In caso di contrasto del presente regolamento con la normativa nazionale o disposizioni regionali, quest'ultime sono sempre prevalenti.
5. Ai fini dell'accertamento di compatibilità paesaggistica per opere in sanatoria, il presente regolamento si riferisce esclusivamente a quelle previste dall'art. 167 D. Lgs. 42/2004 e dalla Circolare ministeriale n. 33 del 26/06/2009.
6. Per quanto non espressamente disciplinato o riconducibile al presente regolamento o alle normative sovraordinate, il responsabile Area può, con propri o atto, redigere i chiarimenti o le interpretazioni che si renderanno necessarie.